

Tar Lazio

Decreto n. 3469

Publicato il 29 aprile 2020

su ricorso [...]

[omissis]

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale di x, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, n. xel 02.04.2020, avente ad oggetto “Affidamento, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a x S.r.l., con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento sino al 30 giugno 2020, della fornitura dei buoni spesa quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19). Impegno € 11.000.085,40 (IVA inclusa)”;
 - della OCDPC n. x del 29.03.2020, avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nella parte in cui prevede che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 50/16, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota di x – Dipartimento Politiche Sociali, prot. n. x del 10.04.2020;
- nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto;

e per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato, la posizione legittimante della società ricorrente è descritta in fatto dall'essere lesa nella misura in cui il Comune di x, nell'affidare, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a xS.r.l., con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento sino al 30 giugno 2020, la fornitura dei buoni spesa quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19), non ha correttamente valutato l'aspetto della convenienza concreta dell'offerta proposta dalla parte istante;

- si possono ritenere insussistenti i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione

immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (i quali nell'immediato hanno, tra l'altro, un impatto sociale ed assistenziale di notevole valore in presenza dell'attuale situazione emergenziale);

- tali circostanze inducono a negare la misura cautelare monocratica richiesta, rinviando l'esame collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio utile del 20 maggio 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di decreto cautelare monocratico presentata dalla società ricorrente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 aprile 2020.

Fonte:<http://giustizia-amministrativa.it>